

REGOLAMENTAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONI DI TUTELA ANIMALE E AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI

L'anno duemila....., il giorno del mese di presso

il **Comune** di, con sede legale/domicilio fiscale in, cod. fisc. (di seguito il "**Comune**"), nella persona del sig. nato il cod. fisc. investito statutariamente della legale rappresentanza di detto Ente o a ciò delegato dal Sindaco;

le seguenti Associazioni di volontariato di tutela animale:

ACL Onlus, con sede legale in Roma, via Licinio Calvo n. 56, cod. fisc. 97366000582, iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n. D4577 del 18.12.2006, in persona del legale rappresentante Giuliana Montella (di seguito, "**ACL Onlus**");

Altra Associazione, con sede legale, iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n. del, in persona del legale rappresentante

(di seguito, congiuntamente, le "**Associazioni**").

(di seguito, il Comune e le Associazioni, congiuntamente, le "**Parti**" e ciascuna di esse, una "**Parte**").

PREMESSO CHE

(A) La Legge 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge 281/91") "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata all'art. 4 comma 1 dalla Legge 24.12.2007 n. 244, art. 2 comma 371 (Finanziaria 2008), recita *inter alia*: "*I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani*".

(B) La Circolare del Ministero alla Salute 12 agosto 1993, n. 33 sottolinea che "*nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse*".

(C) La Circolare del Ministero alla Salute n. 5 del 14 Maggio 2001 recita: "*Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo*".

(D) La L.R. Lazio n. 21 ottobre 1997, n. 34 all'art. 1 comma 3 riconosce al cane ricoverato nei canili il diritto "*ad essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali*" e agli artt. 22 e 23 regola la collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste e della protezione animali e l'utilizzo delle Guardie Zoofile.

(E) La Deliberazione Della Giunta Regionale Lazio 29 gennaio 2010, n. 43 ("D.G.R. 43/2010") prevede, *inter alia*, al Paragrafo A.2, comma 4: "*Nei Canili rifugio deve essere garantito l'accesso alle Associazioni di volontariato animalista, ai sensi della L. 281/91, e successive modifiche e della L.R. 34/97, anche al fine di*

garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani..." e, al Paragrafo A.4 Requisiti specifici delle strutture di cui ai punti A1 (canili sanitari) e A2 (canili rifugio), che "...i Comuni garantiscono l'accesso delle associazioni di volontariato animalista ai fini della promozione del benessere animale e delle adozioni. La presenza delle associazioni di volontariato animalista nei canili o gattili pubblici o privati convenzionati è da considerarsi requisito indispensabile per il contratto e/o convenzione di affidamento del servizio; gli organi di controllo e di vigilanza sono tenuti a verificare che nell'ambito delle procedure interne di gestione della struttura siano previsti idonei protocolli per garantire che tale condizione sia rispettata."

(F) La D.G.R. 43/2010 stabilisce al Paragrafo E.2 comma 2 che: "*i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 34/97*".

(G) La D.G.R. 43/2010 stabilisce al Paragrafo E.2 i criteri minimi a cui dovranno essere informati i suddetti protocolli di adozione.

(H) La D.G.R. 43/2010 definisce al Paragrafo B.1, Tabella 1 le prestazioni sanitarie essenziali di assistenza sanitaria e quelle indirizzate alla tutela dell'animale da somministrarsi obbligatoriamente - a cura dei Servizi veterinari della Asl competente e con la partecipazione dei Comuni ai relativi costi - nel canile sanitario prima del suo trasferimento nei canili rifugio.

(I) La D.G.R. 43/2010, riprendendo l'art. 16 commi 5 e 6 della L.R. 34/97, stabilisce al Paragrafo E.2 comma 4 che il cane accalappiato può essere adottato anche qualora non sia stato completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere sanitario del veterinario responsabile e accettazione dell'affidatario.

(L) La D.G.R. 621/2016 al Prg. B.1 prevede che "*I Comuni, quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e rifugio, provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente in virtù di protocolli siglati con le associazioni animaliste...(omissis)... o con le Asl*";

(M) Le Associazioni in epigrafe svolgono da anni, in particolare nella Provincia di una intensa attività di volontariato, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo, grazie alla rete di volontari di cui dispongono; possiedono una consolidata esperienza nella promozione e cura delle adozioni, vasta esperienza legale in materia, qualificate cognizioni di etologia, benessere animale ed educazione cinofila, nonché si avvalgono dell'opera di legali, guardie zoofile, educatori cinofili e altri soggetti qualificati, anche esterni all'Associazione, aventi formazione specifica e notevole esperienza sul campo.

(N) Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla L.R. 34/97 deve svolgere regolare attività di controllo sulla corretta gestione amministrativo-sanitaria delle strutture convenzionate, sul rispetto da parte della relativa ditta aggiudicataria degli obblighi previsti nel capitolato d'appalto e sul benessere degli animali.

(O) In conformità alla normativa vigente in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, il Comune e le Associazioni di volontariato firmatarie intendono disciplinare le modalità di collaborazione al fine di migliorare gli interventi e i servizi erogati dall'amministrazione comunale in favore degli animali approntandoli ai migliori standard qualitativi e realizzando in tal modo apprezzabili sinergie operative e un significativo risparmio economico.

(P) Le Parti intendono regolamentare quindi, ciascuna per quanto di propria competenza, le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate con lo stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di "*migliorare il benessere degli animali*" e di "*limitare i costi del randagismo a carico della collettività*", come espressamente previsto dalla D.G.R. 43/2010, Paragrafo E.2 comma 1.

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa, di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

Attraverso il Protocollo d'Intesa le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune affida alle Associazioni di volontariato firmatarie - e ad eventuali altre associazioni di volontariato di tutela animale riconosciute ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e/o di cui all'art. 23 della Legge Regionale 34/97 che successivamente sottoscriveranno il presente Protocollo d'Intesa in conformità a quanto di seguito previsto - il servizio (a) di gestione delle adozioni, quindi promozione per l'adozione dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con lo stesso, coordinamento e gestione delle procedure di affidamento, nonché (b) le attività relative al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale dei cani per facilitarne l'adozione.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa il Comune autorizza e delega espressamente le Associazioni firmatarie a porre in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, le seguenti attività:

- (1) svolgere, in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 4, tutte le attività relative alla promozione delle adozioni, anche via web, e all'affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con lo stesso, coordinando e applicando le procedure di adozione come di seguito indicato. A tale fine le Associazioni potranno:
 - (i) effettuare un censimento dei cani ospitati nelle strutture convenzionate, anche di natura fotografica o con video;
 - (ii) compilare delle schede di adottabilità con le caratteristiche dei cani, anche eventualmente ricorrendo a personale esperto e, comunque, avvalendosi in ogni caso della collaborazione degli operatori della struttura convenzionata, che non potrà essere irragionevolmente negato;
 - (iii) acquisire tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dei cani, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le schede cliniche degli animali che potranno essere richieste sia al gestore sia al Direttore sanitario con qualsivoglia mezzo negli orari di apertura (i.e. oralmente, tramite email, fax, telefonicamente, etc.);
 - (iv) valutare tutti gli affidatari dei cani ospitati nella struttura secondo quanto indicato nel presente Protocollo d'Intesa e nei suoi allegati, che fanno parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali affidatari che si siano rivolti al Comune proprietario o alla struttura convenzionata tramite canali differenti da quelli delle Associazioni;
 - (v) adempiere le questioni amministrative in collaborazione con i gestori di dette strutture convenzionate.
- (2) porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune per il miglioramento del benessere dei cani di proprietà del Comune ospitati presso tutte le strutture convenzionate con lo stesso, incluso, qualora esistano in zona volontari in numero sufficiente, coadiuvare gli operatori del canile nello sgambamento negli appositi spazi che dovranno in ogni caso essere obbligatoriamente predisposti dai gestori, - segnalando ove del caso al Comune, al responsabile sanitario della struttura e al competente Servizio veterinario i casi che necessitano di particolari cure sanitarie o attenzioni particolari per il loro recupero comportamentale, in modo da facilitarne l'adozione.

(di seguito, i precedenti punti (1) e (2), congiuntamente, le “Attività”)

Al fine di consentire alle Associazioni firmatarie le Attività sopra indicate, il Comune autorizza sin d'ora per proprio conto il libero ingresso e visita di tutti i cani ivi ospitati da parte del personale e dei volontari delle Associazioni all'interno delle strutture convenzionate con detto Comune negli orari di accesso previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, non meno di sei giorni alla settimana – di cui un giorno prefestivo o festivo - per quattro ore al giorno in fasce orarie concordate con i gestori e in ogni caso facilmente accessibili sia ai volontari che al pubblico per garantire la massima adottabilità dei cani.

Resta inteso, altresì, che in orario di apertura al pubblico dovrà essere sempre consentito l'accesso ai privati e ad altre associazioni animaliste, riconosciute e non riconosciute inviati dalle Associazioni firmatarie per visionare i cani. I volontari delle Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa potranno visionare tutto il canile senza restrizioni, come previsto dalla normativa vigente, mentre i privati verranno indirizzati verso i soggetti idonei all'adozione, sulla base delle relative richieste, al fine di evitare episodi di stress e di reattività tra gli animali.

Le Parti prendono atto che l'adozione di tutti i cani ospitati nelle strutture convenzionate potrà avvenire solo ed esclusivamente previa approvazione scritta (anche via email o fax) di una delle Associazioni firmatarie.

Le Associazioni firmatarie dovranno poter disporre delle informazioni e della collaborazione del personale per il disbrigo delle pratiche burocratiche connesse alle adozioni, come previsto dalla normativa vigente, nonché per la compilazione delle schede di adottabilità e compatibilità.

Le Attività sopra indicate saranno svolte dalle Associazioni firmatarie a propria cura e spese, salvo eventuali diversi accordi separati con il Comune.

Le spese per test del sangue previsti dalle Linee Guida per la movimentazione degli animali d'affezione emanate dal Ministero della Salute nel 2014 e/o finalizzati a fornire all'aspirante adottante informazioni sulla salute del cane saranno a carico del Comune (L.R. 34/97 e D.G.R. 43/2010 prg. B), rientrando nell'assistenza sanitaria che deve essere garantita dal gestore della struttura tramite il suo Direttore sanitario (D.G.R. 43/2010 prg. B.2) o, quando previsto dalla normativa vigente (leishmaniosi), saranno a carico della Asl.

Resta inteso che nell'esecuzione delle Attività sopra indicate ciascuna Associazione aderente al presente Protocollo d'Intesa si avvarrà dei propri volontari e dipendenti, nonché dei propri mezzi finanziari e che la responsabilità di ciascuna di esse deve intendersi disgiunta e non solidale con le altre Associazioni firmatarie.

Articolo 3 – Requisiti e assenza di conflitti

Nell'interesse della trasparenza e al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente, ciascuna Associazione aderente al presente Protocollo d'Intesa dichiara ed espressamente garantisce:

- (a) di essere una associazione di volontariato avente nel proprio oggetto sociale il fine della tutela animale, nonché di essere validamente costituita, riconosciuta e/o iscritta all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato in conformità alla normativa vigente;
- (b) di avere stipulato idonea polizza assicurativa a tutela dei propri volontari;
- (c) che i propri membri, collaboratori e/o dipendenti non hanno alcun legame, di parentela, affinità o economico, né diretto, né indiretto con i gestori delle strutture private convenzionate nelle quali opererà e di essere pertanto mossa, nella promozione e gestione delle procedure di adozione, dall'esclusivo interesse della tutela animale;
- (d) che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa e per tutta la durata dello stesso si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse di ogni sorta;
- (e) che i propri volontari, collaboratori e/o dipendenti non hanno subito condanne, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o non abbiano procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona.

Articolo 4 – Procedure di Adozione

Le Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa dovranno trasmettere al Comune comunicazione di ogni singola adozione contenente il numero di microchip del cane e il nome della struttura di provenienza. In alternativa, dovranno trasmettere con cadenza periodica al Comune l'elenco dei cani dati in affidamento, con indicazione dei dati sopracitati. Dovranno inoltre segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione sanitaria e/o nel trattamento dei cani e/o eventuali urgenze ed emergenze che ostacolino o rendano problematica l'adozione.

Con riferimento alla procedura di promozione e gestione delle procedure di adozione, ciascuna Associazione dovrà:

- (a) nominare un proprio referente per le attività di adozione per ciascuna struttura convenzionata e comunicarlo al Comune e/o al gestore competente;
- (b) comunicare al Comune e/o al gestore competente i nominativi dei volontari addetti specificamente alle attività di adozione in ciascuna struttura convenzionata, nonché il recapito telefonico del referente, l'eventuale recapito telefonico di una segreteria con gli orari di reperibilità e/o il recapito telefonico del presidente o vicepresidente, un indirizzo e-mail dell'Associazione e/o un numero di fax per una più ampia reperibilità. Un recapito della segreteria o del presidente dovrà in ogni caso essere comunicato al Comune.

Le attività di promozione e gestione della procedura di adozione saranno svolte in stretta osservanza delle seguenti disposizioni:

- (a) il soggetto che contatti il Comune, il gestore della struttura convenzionata o una delle Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa con l'intenzione di adottare un cane, dovrà (i) sostenere un colloquio preventivo con un volontario dell'Associazione delegato da questa agli affidi il cui nominativo sia stato precedentemente comunicato ai sensi del precedente paragrafo, e (ii) compilare un questionario al fine di verificare le condizioni specificate nell'Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa, punto a);
- (b) il volontario, ricorrendo eventualmente anche alla consulenza del Direttore Sanitario della struttura e/o al Medico Veterinario dell'Azienda U.S.L. sulle questioni di loro competenza qualora lo ritenga necessario, dovrà altresì accertare l'assenza di situazioni ostative all'affido del cane quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle elencate nell'Allegato 1, punto b) del presente Protocollo d'Intesa, e la presenza di condizioni di detenzione conformi al D.G.R. 866/2006, art. 2, per le adozioni nel Lazio, e di condizioni non inferiori a quelle previste da tale provvedimento regionale, qualora l'adottante risieda fuori dal Lazio. Laddove la normativa vigente faccia riferimento al rispetto dell'etologia del cane senza entrare nello specifico, l'Associazione firmataria, nel valutare l'adeguatezza delle condizioni di detenzione, farà riferimento anche alle più recenti sentenze della Cassazione in materia nonché ai più recenti orientamenti zoo-antropologici in materia di cinofilia;
- (c) qualora l'Associazione, dopo i colloqui ed eventuali incontri, abbia dato parere favorevole all'adozione e individuato il cane più adatto al contesto familiare in accordo con l'adottante, l'animale potrà essere affidato secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali (D.G.R. 43/2010) specificate nell'Allegato 2. L'Allegato 2 potrà subire modifiche a conseguenza di eventuali provvedimenti della Regione Lazio in materia.

Restituzione di cani affidati - Resta inteso che ciascuna Associazione farà tutto quanto in suo potere per evitare che i cani di cui ha curato l'adozione siano restituiti alla struttura convenzionata, salvo i casi di mordacità successivamente comprovata. A tal proposito le associazioni hanno facoltà di richiedere all'adottante, prima dell'adozione, anche la firma di un accordo che tuteli il cane dal rientro in canile. Il Comune delega con la sottoscrizione del presente Protocollo le Associazioni firmatarie a gestire la fase post-affido, impegnandosi a non agevolare in nessun modo il rientro del cane in canile a meno che non sia richiesto dall'Associazione firmataria che ha portato a termine l'adozione.

Affidi ad altre Associazioni - Resta inteso che le Associazioni firmatarie sono autorizzate a prendere in affidamento animali qualora lo richiedano e al fine di accrescere la possibilità di adozione. Le Associazioni firmatarie sono altresì autorizzate a confermare l'affidamento anche ad altre associazioni di tutela animale, eventualmente residenti fuori dalla Regione del Lazio, al fine di aumentare la visibilità, adottabilità dei cani e migliorare le loro condizioni di vita, richiedendo tuttavia per conto del Comune i dati dell'eventuale adottante finale al fine di garantire la tracciabilità del cane.

Nuovi ingressi e decessi - Alle Associazioni dovranno essere comunicati settimanalmente dal gestore della struttura convenzionata nuovi ingressi nella struttura, fornendo i dati di ciascun cane, di cui dovranno essere agevolate le riprese fotografiche, anche nei box, per consentire la promozione in adozione dei cani o la ricerca dell'eventuale proprietario.

Le Associazioni devono essere informate in tempo reale dal gestore della struttura del decesso dei cani ricoverati nella struttura per evitare l'avvio della procedura di adozione di cani deceduti, specificando la *causa mortis* e consentire l'eventuale autopsia che verrà eseguita inviando tempestivamente a cura del gestore il cane deceduto all'IZS Lazio e Toscana. L'autopsia verrà effettuata quando la *causa mortis* non sia accertabile con sicurezza mediante i soli dati anamnestici ed altri accertamenti eseguiti dal direttore sanitario della struttura o, in ogni caso, su richiesta dell'Associazione per il monitoraggio del benessere animale. In quest'ultimo caso, la spesa dell'autopsia sarà a carico dell'Associazione richiedente.

Trasporto - Il trasporto dei cani da parte dei volontari delle Associazioni può essere effettuato con autovetture private, trattandosi di trasporto non a fini di lucro, purché nel rispetto del benessere animale.

Accesso al canile sanitario - I volontari, muniti di tute e calzari usa-e-getta, potranno accedere anche al canile sanitario in ottemperanza della L. 244/2007 art. 2 comma 371 di cui in premessa, per tutte le attività connesse a garantire il diritto all'adozione dei cani inclusa la possibilità di fotografarli per promuoverne l'adozione.

Articolo 5 – Ulteriori impegni delle Parti

Il Comune e le Associazioni di cui al Presente Protocollo d'Intesa collaboreranno nelle iniziative per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo sul territorio comunale e, in particolare, al fine di identificare e programmare iniziative efficienti volte alla sterilizzazione degli animali vaganti e di quelli ospitati nelle strutture convenzionate, nonché per l'iscrizione all'anagrafe canina.

Le Associazioni saranno inoltre coinvolte, ciascuna secondo le proprie possibilità, nelle iniziative volte a favorire attività di collaborazione pratica e scientifica, momenti di aggiornamento e formazione per i quali, di volta in volta, e secondo la tipologia degli argomenti trattati, saranno coinvolti anche altri enti interessati.

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere esteso anche ad altre Associazioni di volontariato di tutela animale che possiedano tutti i requisiti di legge, nonché tutti quelli di cui al precedente articolo 3 del presente Protocollo d'Intesa, previo consenso del Comune e delle Associazioni in epigrafe. I nominativi delle Associazioni che facciano richiesta al Comune di sottoscrizione del presente Protocollo dovranno pertanto essere comunicati preventivamente alle Associazioni già firmatarie (e viceversa) per la verifica dei requisiti e l'approvazione.

Resta inteso a fini di chiarezza che eventuali volontari appartenenti ad Associazioni di tutela animale o soggetti diversi che non abbiano aderito al presente Protocollo d'Intesa in conformità al paragrafo che precede non potranno curare alcuna adozione.

Il Comune s'impegna a comunicare l'approvazione del presente Protocollo e gli estremi della delibera ai gestori delle strutture convenzionate, invitando a rispettarne l'applicazione.

In caso di stipula o rinnovo della convenzione tra il Comune e le strutture per l'accoglimento dei randagi, il Comune s'impegna ad inserire nel contratto l'obbligo per il gestore di rispettare quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 6 – Coordinamento delle Procedure di Adozione

Il presente Protocollo non inficia eventuali altre convenzioni precedentemente stipulate dal Comune per la gestione delle adozioni dei cani di sua proprietà, ma obbliga in ogni caso tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle adozioni a rispettare le regole di coordinamento di cui al presente articolo, regole che – al fine di non ostacolare l'attività delle Associazioni firmatarie e, in definitiva, le adozioni dei cani - prevalgono su qualunque convenzione.

Associazioni - Le Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa e coinvolte nella gestione delle adozioni a seguito di convenzioni precedentemente stipulate dal Comune, con riferimento alla procedura di gestione delle adozioni, si coordineranno rispettando le seguenti regole:

- a) avvisare le Associazioni firmatarie della loro attività, anche se discontinua, presso una determinata struttura di accoglienza di randagi;
- b) preavvisare le Associazioni firmatarie che abbiano comunicato la loro attività nella stessa struttura come al precedente punto a) della presenza di una richiesta di adozione per un determinato cane, identificandolo con microchip ed eventuali altri dettagli (n. box, caratteristiche fisiche), al momento di predisporre la visita o colloquio preaffido presso l'aspirante adottante;
- c) nel caso di più richieste di adozione per uno stesso soggetto:
 - a. dare la precedenza alle adozioni definitive in famiglia anziché a quelle avanzate da Associazioni o gruppi di volontari che collocherebbero il cane in una pensione/rifugio/stallo, a meno che quest'ultima collocazione non garantisca un migliore recupero comportamentale del cane ed inferiori rischi per la sua sicurezza. In questo caso, la richiesta di adozione verrà tenuta valida - con l'accordo dell'adottante -, al termine del recupero comportamentale;
 - b. nel caso di più richieste di adozione per uno stesso soggetto pervenute alle singole associazioni dall'Italia e dall'estero, dare la precedenza alle adozioni in Italia.

Eccezioni alle suddette regole potranno essere apportate qualora le Associazioni arrivino ad un accordo consensuale in tempi tali da non ritardare l'uscita del cane dalla struttura.

Le Associazioni s'impegnano altresì, nel caso di affido a uno stallo o rifugio, a mantenere la tracciabilità del cane adottato e quindi la sua destinazione finale raccogliendo i dati dell'adottante in una propria banca dati protetta da *password*.

Le Associazioni s'impegnano inoltre a non interferire reciprocamente nelle procedure di adozione che rispettino il presente Protocollo d'Intesa.

Soggetti diversi dalle Associazioni - I soggetti diversi dalle Associazioni firmatarie del presente Protocollo (es. il gestore della struttura, personale comunale, veterinari) a cui pervengano richieste di adozione dovranno inoltrarle alle Associazioni firmatarie operative nelle strutture convenzionate, per garantire il coordinamento dei Protocolli di adozione e relative procedure (v. D.G.R. 43/2010 Prg. E.2 comma 2), che sarà attuato secondo le regole previste dal presente art. 6 e tenendo conto di quanto previsto dagli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente documento.

Articolo 7 – Sanzioni e risoluzione del Protocollo

In caso di violazione delle regole di coordinamento di cui al precedente art. 6, l'Associazione responsabile verrà richiamata al rispetto del Protocollo e in caso di ripetuta violazione decadrà automaticamente dal diritto a gestire le adozioni dei cani custoditi nelle strutture convenzionate.

In caso di violazione dell'art. 6 ultimo comma, le Associazioni firmatarie invieranno segnalazione al Comune e, qualora il Comune non provveda a garantirne l'applicazione, esse potranno interrompere la collaborazione in qualsiasi momento.

Qualora soggetti diversi dalle Associazioni firmatarie non inoltrino a queste ultime eventuali richieste di adozione pervenute ostacolando quindi il coordinamento dei Protocolli in violazione dell'art. 6 ultimo comma e della D.G.R. 43/2010 Prg. E.2 comma 2 che ne è alla base, il Comune s'impegna sin d'ora a corrispondere entro trenta giorni all'Associazione firmataria che abbia prestato sino ad allora gratuitamente la propria opera - a titolo di risarcimento del danno organizzativo e d'immagine causato - un contributo pari a 100 Euro per ciascun cane di cui l'Associazione abbia portato a termine l'adozione gratuitamente nei dodici mesi precedenti la presentazione di richiesta scritta da parte dell'Associazione stessa.

Articolo 8 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale.

Articolo 9 – Riservatezza

Le Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa dovranno mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura confidenziale acquisite a seguito del, o raccolte in relazione al presente Protocollo d'Intesa, salvo che tali Informazioni Riservate siano di dominio pubblico o debbano essere divulgate in conformità ad applicabili disposizioni di legge o regolamentari o in virtù di provvedimenti giudiziari o ordini di autorità.

Articolo 10 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente Protocollo d'Intesa sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.

* * *

Comune di

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio

ACL Onlus

Giuliana Montella – Presidente

Altra Associazione

..... – Presidente

.....

CONDIZIONI MINIME NECESSARIE ALL'ADOZIONE

- (a) l'aspirante adottante che contatti il Comune, la struttura convenzionata o una delle Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa, dovrà (i) sostenere un colloquio preventivo con un volontario dell'Associazione delegata e (ii) compilare un questionario, fornito dall'Associazione delegata, al fine di verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
- consapevolezza dell'aspirante adottante che il cane è un essere senziente con necessità fisiche e psicologiche tipiche della propria specie;
 - consapevolezza dell'impegno assunto con l'adozione di un animale d'affezione e la conseguente convivenza con esso;
 - serietà dell'intento di adottare un cane;
 - conoscenza delle condizioni di sicurezza e buon trattamento in cui dovrà essere custodito l'animale (condizioni minime stabilite dall' art. 19 della L.R. 34/97 e dall'art. 2 della D.G.R. 866/2006);
 - l'impossibilità di sopprimerlo se non in condizioni particolari stabilite dalla legge;
 - conseguenze legali derivanti dall'inosservanza del rispetto delle relative norme;
 - assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool da parte dell'aspirante adottante;
 - assenza di condanne a carico dell'aspirante adottante, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o di procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;
 - assenza di provvedimenti quali la richiesta del TSO – Trattamento sanitario obbligatorio – da parte di un soggetto autorizzato;
 - disponibilità e impegno dell'adottante a rivolgersi ad un veterinario che seguirà costantemente il cane;
 - l'adeguatezza dei requisiti del cane eventualmente scelto in relazione alla famiglia affidataria, al contesto in cui questa vive, all'età dei componenti e alla loro capacità di gestirlo in relazione alla taglia, all'età e al carattere del cane, ai loro ritmi di lavoro che coinvolgeranno necessariamente l'animale, nonché la disponibilità a indirizzare la scelta della famiglia su un altro cane qualora il primo non fosse riconosciuto dai volontari come il più adatto;
 - consapevolezza da parte dell'aspirante adottante che il cane può costituire un impegno e una limitazione nei periodi di vacanza e la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate;
 - accettazione di visite post-affido da parte dei volontari dell'Associazione che avrà curato l'adozione e/o degli Enti preposti per verificare che al cane sia effettivamente riservato il buon trattamento concordato.
- (b) il volontario, ricorrendo eventualmente anche alla consulenza del Direttore Sanitario della struttura e/o al Medico Veterinario dell'Azienda U.S.L. sulle questioni di loro competenza qualora lo ritenga necessario, dovrà altresì accertare l'assenza di situazioni ostative all'affido del cane quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- allergie al pelo dell'animale nei componenti della famiglia adottante che potrebbero determinare la restituzione del cane al canile;
 - eventuale incompatibilità con altri animali presenti nella famiglia adottante;
 - sicurezza delle recinzioni intorno all'abitazione in cui sarà tenuto l'animale e la loro altezza adeguata alla taglia e alle inclinazioni del cane;
 - presenza o meno di una cuccia adeguatamente riparata dalle intemperie qualora si tratti di un cane adulto

e sano destinato a vivere prevalentemente all'aperto e la disponibilità da parte dell'adottante a prendere misure di protezione da insetti portatori di zoonosi o altre malattie (es. collare Scalibor contro flebotomi e zanzare);

- possibilità e impegno a far svolgere al cane adeguato movimento quotidiano e intenzione di non tenerlo in spazi angusti o secondo altre modalità non conformi alla normativa vigente;
- disponibilità e impegno della famiglia a far pernottare o vivere prevalentemente in casa il cane qualora si tratti di un cucciolo, di un anziano, di un malato, di un soggetto a pelo raso o particolarmente bisognoso di contatto dal punto di vista comportamentale o semplicemente per la necessità di riparare il cane in ogni caso da un clima rigido e dal maggiore rischio di leishmaniosi/filariosi che comporta la vita all'aperto;
- consapevolezza dell'importanza e impegno a garantire la prevenzione sanitaria (con particolare attenzione alle malattie endemiche quali la leishmaniosi, endemica nel Lazio e altrove, o la filariosi, endemica nella Pianura Padana), le cure sanitarie ordinarie e straordinarie di cui l'animale avrà necessità e a sostenere i costi economici che queste possono comportare per la famiglia adottante;
- consapevolezza e disponibilità a detenere il cane in condizioni tali da impedirne la riproduzione nel caso in cui l'età avanzata o le condizioni di salute dell'animale non ne consentano o rendano sconsigliabile la sterilizzazione;
- conoscenza di metodi educativi che non comportino percosse o maltrattamenti o l'effettiva disponibilità ad apprenderli;
- consapevolezza che il cane può talvolta essere portatore di problemi comportamentali ai quali l'affidatario dovrà far fronte cercando la collaborazione di uno specialista (educatore o istruttore cinofilo o veterinario comportamentista secondo i casi) e del costo economico che questo può comportare;
- qualora la richiesta di adozione provenga da Regione diversa dal Lazio o da un Paese straniero, l'assenza nella zona di destinazione del cane di un elevato tasso di randagismo e la presenza di una normativa di tutela degli animali randagi almeno pari a quella italiana, nonché eventuali difficoltà nel mantenere contatti con la famiglia adottante;
- qualora si tratti di affido temporaneo entro i primi sessanta giorni dal rinvenimento del cane e il Direttore sanitario abbia dato parere favorevole all'affido, il colloquio con il volontario addetto alle adozioni dovrà accertare, oltre a quanto sopra indicato, la consapevolezza che - nel caso venga ritrovato il proprietario - il cane può dover essere restituito a quest'ultimo.

* * * * *

PROCEDURE BUROCRATICHE

Superato il colloquio e la visita preaffido con un volontario autorizzato da una delle Associazioni firmatarie del presente Protocollo, il cane potrà essere affidato secondo la procedura di seguito indicata:

1. l'Associazione firmataria intermediaria nell'adozione invierà all'adottante la modulistica predisposta dalla Regione del Lazio (scheda di adozione, modulo di consenso informato ed eventuali altri) e la scheda clinica del cane, il più possibile aggiornata, che avrà in precedenza acquisito dal canile;
2. l'adottante restituirà all'Associazione la modulistica di cui al precedente punto (i), compilata e firmata, accompagnata dall'eventuale impegno di sterilizzazione del cane, qualora l'intervento non sia ancora stato effettuato, e da copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
3. Per consentire la corretta compilazione della modulistica di cui sopra, l'Associazione avrà acquisito dal gestore della struttura convenzionata che custodisce il cane tutti i dati anagrafici e la scheda clinica cane da affidare e la scheda clinica il più possibile aggiornata. La data sul modulo di "consenso informato", con cui l'adottante si assume la responsabilità e gli oneri delle cure sanitarie e comportamentali del cane, sarà quella di presa visione della scheda clinica da parte dell'adottante stesso. L'Associazione, dopo avere controfirmato la scheda di adozione, trasmetterà la documentazione al gestore della struttura convenzionata, al Comune e al Servizio veterinario della Asl di provenienza del cane per i relativi adempimenti amministrativi;
4. la struttura convenzionata conserverà in archivio a disposizione della Asl e delle Associazioni copia di tutta la documentazione relativa all'affido e, ad adozione avvenuta, trasmetterà al Comune proprietario copia della scheda di adozione compilata e firmata;
5. alla consegna del cane dovrà essere consegnata dal canile all'adottante - o in alternativa all'Associazione qualora delegata da quest'ultimo a ritirare il cane in sua vece - tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il libretto sanitario regionale o scheda anagrafica del cane e la regolare documentazione clinica riportante tutte le prestazioni veterinarie a cui il cane è stato sottoposto fino alla data di uscita dal canile. La documentazione deve essere firmata dal Direttore sanitario o dal veterinario responsabile. Il canile è tenuto ad avvertire con tempestività l'Associazione qualora sul cane siano state riscontrate patologie nel periodo che intercorre tra la richiesta di adozione o la firma del consenso informato da parte dell'adottante e la data di uscita del cane;
6. contestualmente alla consegna del cane all'adottante, l'Associazione che ha curato l'adozione dovrà fornire i suggerimenti di un educatore cinofilo per facilitare l'inserimento in famiglia e, qualora dovessero emergere problemi comportamentali, aiuterà per quanto possibile l'affidatario nella ricerca di un consulente qualificato in zona.

* * * * *